



COMUNE DI SEDINI
PROVINCIA DI SASSARI



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 08.02.2013

ART.1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Sedini per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento

ART.2 – ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni” legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. *Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:*
 - a) *Casa;*
 - b) *Sanità e politiche sociali;*
 - c) *Politiche per giovani, genitori ed anziani;*
 - d) *Sport e tempo libero;*
 - e) *Formazione, scuola e servizi educativi;*
 - f) *Diritti e partecipazione;*
 - g) *Trasporti.*
4. Gli atti dell’amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico sociale.
5. All’interno del Comune di Sedini, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

ART.3 – RILASCIO DI ATTESTATO DI UNIONE CIVILE BASATA SU VINCOLO AFFETTIVO

1. L’amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “**Unione civile basata su vincolo affettivo**” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione.
2. L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’amministrazione comunale .
3. L’ufficio competente verifica l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.

ART.4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Sedini.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione,

Regolamento Comunale di istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili

né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ART.5 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sedini determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione.

ART. 6 - EFFETTI

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento .
2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato ed alle competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.

ART.7 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.